

Edizione di venerdì 23 Dicembre 2022

CASI OPERATIVI

La revisione del fondo Tfr
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Gli effetti dell'accoglimento del reclamo
di **Luigi Ferrajoli**

PATRIMONIO E TRUST

Liberalità indirette: il caso del bonifico bancario
di **Angelo Ginex**

IVA

Spetta il diritto alla refusione degli oneri di fideiussione nei rimborsi Iva
di **Fabio Landuzzi**

IVA

Farmacie: dal 2023 servizi covid a rischio pro-rata
di **Alessandro Bonuzzi**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Alcune risposte a quesiti ricevuti nel corso dei convegni anno 2022
di **Goffredo Giordano di MpO Partners**

CASI OPERATIVI

La revisione del fondo Tfr di **EVOLUTION**



Cosa deve verificare il revisore legale nell'ambito del fondo trattamento di fine rapporto?

Il fondo trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) rappresenta la prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR è iscritto in bilancio nella voce C del passivo dello stato patrimoniale, e nella voce B9 c) "trattamento di fine rapporto" del conto economico viene invece iscritto l'accantonamento annuo.

La passività relativa al trattamento di fine rapporto per essere congrua deve corrispondere al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



CRISI D'IMPRESA

Gli effetti dell'accoglimento del reclamo

di **Luigi Ferrajoli**



Come noto, **il fallimento** – e, ora, la **“liquidazione giudiziale”**, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – **può essere revocato per effetto dell’accoglimento del reclamo** proposto dal debitore o da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dall’emissione della sentenza.

Sia al [comma 15 dell’articolo 18 L.F.](#) sia all’[articolo 53, comma 1, C.C.I.A.A.](#) è espressamente previsto che, se il fallimento e la liquidazione giudiziale sono revocati, **“restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”**.

È evidente che in tale categoria devono essere ricondotti **gli atti non affetti da vizi, che continueranno a dispiegare la propria efficacia nonostante il provvedimento di revoca** (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui il curatore abbia disposto dei pagamenti che, se eseguiti correttamente, non dovranno essere oggetto di restituzione alcuna).

In buona sostanza, dopo la revoca del fallimento:

- **il fallito riacquista la piena amministrazione dei suoi beni e le sue capacità**, compresa quella processuale;
- **cessano gli effetti delle azioni revocatorie**, con restituzione dei beni ai soggetti ai quali erano stati sottratti;
- i creditori possono nuovamente **agire in via esecutiva** contro il debitore.

Altri effetti riconducibili alla revoca della declaratoria di fallimento possono essere ravvisati nel disposto normativo di cui all’[articolo 147 D.P.R. 115/2002](#) (Testo Unico in materia di Spese di Giustizia), in forza del quale il fallito può chiedere il risarcimento dei danni al creditore **“per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa”**, a patto che il fallito abbia avanzato tale richiesta nel reclamo ex articolo 18 L.F.

Sul punto, l'[articolo 366 C.C.I.I.](#), di recente introduzione, ha riformulato l'[articolo 147 T.U. Spese di Giustizia](#) (D.P.R. 115/2002) che, nella versione precedente, così recitava: *“In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento”*.

Nel nuovo testo del nominato articolo 147 è stato inserito che *“La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”*, così attribuendo ai giudici del gravame il potere di verificare tale responsabilità.

Ebbene, a tale proposito si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con l'**ordinanza n. 32533/2022**, ritenendo che la richiamata indagine nonché la conseguente declaratoria di revoca della sentenza di fallimento (oggi, “liquidazione giudiziale”) possa essere parimenti **svolta dalla Corte di Cassazione nel momento in cui la medesima accoglie il ricorso avverso la sentenza del giudice del reclamo** che abbia erroneamente confermato la sentenza di fallimento.

Ciò, naturalmente, a patto che **non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto** in conformità alla previsione di indispensabile completezza oggetto dell'[articolo 384, comma 2, c.p.c.](#)

Invero, nell’opposta ipotesi in cui risultino necessarie le predette verifiche aggiuntive, la Suprema Corte dovrà obbligatoriamente demandare **al giudice del rinvio anche la possibile declaratoria di revoca del fallimento e l’individuazione del soggetto a cui sia imputabile la revocanda apertura della procedura**.

Con la citata pronuncia in disamina è stato quindi statuito che la Corte di Cassazione, **in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento**, può direttamente **revocare tale dichiarazione** e così *“provvedere a norma dell’articolo 147 T.U. Spese di giustizia, come novellato dall’articolo 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex articolo 18 L. Fall.), sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito”*.

PATRIMONIO E TRUST

Liberalità indirette: il caso del bonifico bancario

di Angelo Ginex



Ai sensi dell'[articolo 769 cod.civ.](#), la **donazione** è il **contratto** con il quale, per **spirito di liberalità**, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo **diritto** oppure assumendo verso la stessa un'**obbligazione**.

Tale atto si caratterizza, tra le altre cose, per la **forma solenne**, dal momento che è necessario procedere alla **redazione dell'atto pubblico**. La prescrizione dell'atto pubblico risponde alla necessità di consentire al donatario di comprendere la specificità della disciplina sulla donazione e di far ponderare il suo stesso consenso.

Inoltre, secondo quanto previsto dagli **articoli 47 e 48 della Legge notarile**, non sembrerebbe essere indispensabile la **presenza di due testimoni**, menzionati nell'atto.

Una **deroga espressa** è stabilita per la **donazione di modico valore** che ha per oggetto **beni mobili**, che è considerata **valida anche se manca l'atto pubblico**, purché vi sia stata la tradizione. La **modicità** deve essere valutata anche in rapporto alle **condizioni economiche del donante** ([articolo 783 cod. civ.](#)).

Quando, invece, lo **scopo liberale** di arricchire un'altra persona viene realizzato, **non** mediante un **formale atto di donazione**, ma attraverso un **negozio indiretto** avente causa propria e fine liberale, si parla di "**liberalità indiretta**".

Il **negozio indiretto** realizza, per **spirito di liberalità** (c.d. *animus donandi*), l'effetto tipico della **donazione** mediante l'impiego di uno **strumento giuridico diverso**. Esso, quindi, è pur sempre una **liberalità**, in quanto arricchisce chi la riceve e diminuisce il patrimonio di chi la effettua.

Per tale ragione, così come previsto dall'[articolo 809 cod.civ.](#), alle **liberalità indirette** si applicano le **regole** proprie della **donazione**, ivi comprese la **revocazione** delle donazioni per causa di ingratitudine e sopravvenienza di figli e la **riduzione** delle donazioni per integrare la quota di legittima.

Con specifico riferimento alla **forma**, occorre evidenziare che è **sufficiente l'osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato** al fine di raggiungere lo scopo di liberalità, in quanto l'[articolo 809 cod. civ.](#), nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'[articolo 769 cod. civ.](#), non richiama l'[articolo 782 cod. civ.](#), che prescrive l'atto pubblico per la donazione (cfr., **Corte di Cassazione, n.5333/2004**).

In tale contesto occorre segnalare una pronuncia molto importante delle **Sezioni Unite** (cfr., [SS.UU., sentenza n. 18725 del 27.07.2017](#)) concernente l'ipotesi della **liberalità indiretta mediante bonifico bancario**.

In particolare le Sezioni Unite, con la pronuncia sopra indicata, hanno affermato che **il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta**.

Da ciò consegue che **la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore**.

Tale pronuncia risulta molto importante poiché, sebbene riguardi un ambito strettamente civilistico, produce effetti anche in ambito tributario, operando una **netta distinzione** tra la **donazione nulla per mancanza di forma** e la **donazione valida perché indiretta**.

Più nel dettaglio, essa sancisce la **nullità della "donazione informale" effettuata mediante bonifico bancario**, con la conseguenza che, **mancando la definitività dell'attribuzione**, il donante (o i suoi eredi) possono esercitare (nel termine prescrizione) **l'azione di ripetizione** della dazione indebita (a prescindere dalla lesione della legittima).

Sulla scorta di tale pronuncia, quindi, **è opportuno valutare di volta in volta** la situazione del singolo cliente e decidere **se rendere stabile dal punto di vista civilistico l'operazione che non lo è**, conferendo forma solenne all'atto (ad esempio, mediante disposizioni testamentarie che facciano riferimento alle erogazioni già effettuate), e conseguentemente regolarizzare anche il profilo fiscale.

In difetto di ciò, appare evidente che **l'attribuzione patrimoniale non** può essere considerata **"stabile"**, con la conseguenza che essa è **soggetta all'esercizio dell'azione di ripetizione nel termine di prescrizione**.

IVA

Spetta il diritto alla refusione degli oneri di fideiussione nei rimborsi Iva

di **Fabio Landuzzi**



L'[articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#), obbliga l'Amministrazione Finanziaria a **rimborsare il costo delle fideiussioni** che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il **rimborso dei tributi**, prescrivendo che il rimborso vada effettuato quando è stato **definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta** o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Solo per effetto di quanto disposto con l'[articolo 7 L. 167/2017](#) è stato previsto nell'ordinamento un **rimborso forfettario** (pari alla 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia) degli **oneri fideiussori sostenuti per l'ottenimento dei rimborsi Iva**, applicabile tuttavia solo per i rimborsi richiesti **a partire dal 2018**; inoltre, per via delle modifiche all'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#) apportate dall'[articolo 13 D.Lgs 175/2014](#), oggi non è più presente un obbligo generalizzato di presentazione della garanzia da cui derivano gli oneri fideiussori per l'ottenimento dei rimborsi Iva, e quindi le circostanze in cui la garanzia si rende dovuta sono **ora diminuite significativamente** rispetto al passato.

Tuttavia, per le **annualità antecedenti** si è incardinato un significativo **contenzioso** alimentato dalle **istanze di rimborso** promosse dai contribuenti che, nell'ambito delle ordinarie procedure di **rimborso Iva**, hanno dovuto sostenere i **costi relativi all'ottenimento delle fideiussioni** e che ne hanno domandato la refusione all'Amministrazione Finanziaria. Quest'ultima, da parte sua, ha **sistematicamente fatto opposizione** alle istanze dei contribuenti adducendo **ragioni di vario tipo**, fra cui:

- talora, in via preliminare, l'intervenuta **decadenza del diritto di credito** eccependo la sussistenza di un termine di **decadenza biennale** decorrente dalla data di pagamento degli oneri fideiussori;
- la **mancata emanazione del decreto attuativo** delle disposizioni di cui [all'articolo 8, comma 4, L. 212/2000](#);

- il fatto che il rimborso sarebbe limitato in ogni caso alle spese sostenute per le **fideiussioni conseguenti alla presenza di avvisi di accertamento**, e non per quelle relative alle ordinarie procedure di rimborso Iva.

Ebbene, la **giurisprudenza**, sia di merito che di Cassazione (da ultimo, si ha riscontro nella Ordinanza n. 29069/2022), ha in modo **pressoché unanime** riconosciuto la **piena legittimità del diritto di credito del contribuente**, sancendo alcuni principi molto chiari, fra i quali in modo particolare emergono i seguenti.

In primis, si rileva che **l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di rimborsare** il costo delle garanzie fideiussorie **riguarda tutte le garanzie**, poiché l'espressione usata dal Legislatore nel riferirsi al fatto che il contribuente *"ha dovuto richiedere"* le garanzie deve essere intesa non riferita al fatto che la richiesta di garanzia deriva da un obbligo normativo, bensì al fatto che **il contribuente è stato in concreto onerato della richiesta della garanzia** con riguardo a qualsivoglia scopo egli intenda perseguire; una diversa lettura andrebbe a **frustrare la ratio della norma** che è quella di **salvaguardare l'integrità patrimoniale** del contribuente e di renderlo indenne dei costi sostenuti per le garanzie.

La Cassazione (per tutte, si veda la sentenza n. 19756/2020) ha affermato che **l'articolo 8 L. 212/2000** si applica ai costi sostenuti per il rilascio di *"qualsiasi tipo di fideiussione, a prescindere dalla genesi dell'onere de quo"* attribuendo al diritto del contribuente al rimborso del costo delle fideiussioni la **natura di "diritto soggettivo perfetto"** al cui riconoscimento l'Amministrazione Finanziaria ha *"obbligo di provvedere"* (si veda anche, Cassazione n. 16409/2015).

Quanto al tema dell'eccezione **termine decadenziale** per azionare il diritto al rimborso, la giurisprudenza di Cassazione (si veda la sentenza n. 19756/2020) ha invece riconosciuto che il credito di cui si tratta è soggetto all'ordinaria **prescrizione decennale**, non essendo applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'**articolo 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992**; infatti, l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo i **presupposti di esigibilità del credito** per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

Peraltro, avvalorata questa tesi il fatto che la Cassazione a Sezioni Unite (n. 18520/2019) abbia affermato il principio secondo cui *"la prestazione di garanzia assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia"* sicché l'autonomia della garanzia ha una funzione "indennitaria" afferente al *"trasferimento da un soggetto ad altro del rischio derivante dalla insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'Iva"*.

Infine, del tutto **irrilevante** rispetto al diritto di credito del contribuente è la **mancata emanazione del regolamento attuativo** previsto dal **comma 6 dell'articolo 8 L. 212/2000**; ancora una volta, è la Cassazione (sentenza n. 19751/2013) a chiarire che la mancata emanazione del Decreto attuativo delle disposizioni in questione **non costituisce una causa ostativa** all'applicazione dei principi ivi sanciti in quanto l'idea per cui l'azione amministrativa dell'Ufficio finanziario sarebbe condizionata dalla previa emanazione del regolamento di

attuazione non ha fondamento normativo e “***contrasta con la natura precettiva, e non meramente programmatica, della norma di legge***” la quale, infatti, non si limita ad enunciare un generico principio, bensì “***stabilisce un preciso obbligo di condotta della PA al ricorrere di determinati presupposti***”.

Quanto precede, a nostro avviso, parrebbe essere ampiamente sufficiente a indurre l'Amministrazione Finanziaria a **definire le pendenze aperte** con i contribuenti in materia di rimborsi degli oneri fideiussorio nei rimborsi Iva, essendo ormai consolidato il **pieno riconoscimento del diritto del contribuente** e quindi maturi i tempi per una desistenza nelle liti in corso.

IVA

Farmacie: dal 2023 servizi covid a rischio pro-rata

di **Alessandro Bonuzzi**



Sono giorni contraddistinti da innumerevoli **notizie** sulle possibili **novità** e **modifiche** che saranno o che al contrario non saranno introdotte dalla prossima **Legge di Stabilità**. Tra gli addetti ai lavori, tuttavia, non si parla della scadenza del **regime di esenzione con diritto alla detrazione**, introdotto dall'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) e in parte prorogato **fino al 31 dicembre 2022** dall'[articolo 1, comma 452, L. 178/2020](#), per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi Covid-19**.

Per quanto attiene al mondo delle **farmacie**, si tratta, in sostanza, delle **cessioni di strumentazione per diagnostica Covid-19** (cosiddetti **tamponi “fai da te”, tamponi rapidi**, eccetera) e delle prestazioni di servizio **strettamente connesse** e, quindi, consistenti nell'esecuzione dei **tamponi e vaccini Covid-19**.

Queste operazioni, **fino** alla data del **31 dicembre 2022**, beneficiano dello speciale regime di esenzione Iva che **non limita il diritto alla detrazione** dell'imposta e, dunque, le **esclude** dal calcolo del **pro rata ex** [articoli 19, comma 5](#), e [19-bis D.P.R. 633/1972](#).

In assenza di proroghe dell'ultima ora, il regime di esenzione con diritto alla detrazione **spirerà** con la chiusura del presente anno, sicché **dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023** troverà applicazione il seguente trattamento:

- per le **cessioni di strumentazione diagnostica Covid-19**, l'applicazione dell'Iva con l'**aliquota del 5%** ex numero 1-ter, [Tabella A](#), parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972;
- per il **servizio tamponi e vaccini Covid-19** (servizi strettamente connessi alle cessioni di strumentazione diagnostica Covid-19), l'applicazione del regime di **esenzione “ordinaria”** Iva ex [articolo 10, comma 1, numero 18\), D.P.R. 633/1972](#), trattandosi di **prestazioni sanitarie** al pari, ad esempio, del servizio **vaccino antinfluenzale**.

Ne consegue che le prestazioni di servizi Covid-19 che saranno effettuate **dal 1° gennaio 2023**, essendo attratte al regime di esenzione ordinario, **concorreranno al calcolo del pro-rata**.

Ciò si tradurrà per diverse farmacie in una riduzione della **marginalità** del servizio tamponi e vaccini Covid-19. Si veda il seguente **esempio** semplificato che rende bene l'idea dell'effetto che potrà avere il cambio di regime.

Anno	2022	2023
Operazioni attive con Iva	715.431,00	
Servizi covid esenti	56.194,00	
Operazioni attive totali	771.625,00	
Iva sugli acquisti annua	58.456,00	
Pro-rata detraibilità	100,00%	92,72%
Pro-rata indetraibilità	0,00%	7,28%
Iva detraibile	58.456,00	54.198,91
Iva indetraibile	0,00	4.257,09

Dalla tabella si evince che, a parità di operazioni attive totali, di servizi covid esenti e di Iva sugli acquisti annua, nel 2023 la farmacia sarà **penalizzata** rispetto al 2022, scontando un **pro-rata di detraibilità** del 92,72%, con **conseguente Iva indetraibile** per 4.257,09 euro.

Consola in parte il fatto che l'Iva indetraibile da pro-rata rappresenta un **costo deducibile** ai fini delle imposte sui redditi. A parere della **norma di comportamento AIDC n. 152/2003**, nonché della sentenza della **Corte di Cassazione n. 20435/2021**, si tratterebbe di una **spesa generale dell'impresa**, poiché deriva da un calcolo complessivo della totalità delle operazioni. La stessa Agenzia delle Entrate, nella [circolare n. 9/E/2021](#) (§ 4.2), ha affermato che *“l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come **costo generale**”*.

Tuttavia, è doveroso segnalare che, secondo un **risalente orientamento** dell'Amministrazione finanziaria, nel caso di **pro-rata di indetraibilità del 100%**, l'Iva relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce; pertanto, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, l'Iva **segue il medesimo trattamento del bene** ([circolare 154/E/1995](#), § 4.3, e [risoluzione n. 297/E/2002](#)). Sulla scorta di questa presa di posizione, peraltro, Assonime nelle circolari n. 60/1997 e n. 30/2002 ha rilevato che la riconducibilità dell'Iva fra gli **oneri accessori di diretta imputazione** dovrebbe ritenersi **principio generale**.

Anche con riferimento al corretto **criterio di imputazione temporale** constano **orientamenti ondivaghi**. Sulla base della risoluzione 9/869/1880 e della **norma comportamento AIDC n. 210/2020**, l'Iva indetraibile, se non imputata ad incremento del costo del bene, è deducibile secondo il **criterio di competenza**. Invece, sempre secondo la sentenza della Corte di Cassazione 20435/2021, l'Iva indetraibile per effetto del pro rata generale è **deducibile per cassa**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Alcune risposte a quesiti ricevuti nel corso dei convegni anno 2022

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



Lucrezia Siletti, Commercialista, Aeroporto Roma Fiumicino, Martedì ore 09:15.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Si è concluso l'anno formativo 2022 di MpO in collaborazione con Euroconference.

Gli eventi, validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per la formazione professionale continua per i commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati, dal titolo *“Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali – STP, fusioni e acquisizioni professionali”*, hanno dato l'opportunità a centinaia di professionisti di approfondire argomenti di attualità e di interesse generale.

Il programma dei convegni è stato il seguente:

Cessioni ed aggregazioni tra studi professionali

- La prassi in Italia
- La struttura delle operazioni M&A di studi professionali
- La cessione di uno studio professionale e le regole fiscali (Cenni)

La valutazione dello studio del Commercialista/Consulente del Lavoro

- Che valore ha uno studio professionale?
- I metodi di valutazione di uno studio professionale
- La valutazione di uno studio professionale attraverso casi pratici
- Il metodo MpO: L'analisi di regressione per il calcolo del multiplo del fatturato

I modelli di aggregazione professionale

- Le motivazioni che spingono alla cessione/aggregazione tra professionisti
- Illustrazione di casi pratici di operazioni M&A tra professionisti

- Il contratto di cessione/aggregazione tra studi professionali: gli accordi tra le parti

STP

- Aspetti fiscali
- Aspetti legali
- Aspetti previdenziali

In questo contributo cercheremo di chiarire alcune domande pervenute nel corso degli eventi.

Tra le tante ne abbiamo selezionate alcune.

D: Il professionista che cede l'attività professionale può chiudere la partita IVA?

R: Nel ribadire che, i corrispettivi percepiti a seguito del trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell'articolo 54 del TUIR. Ai fini IVA, in considerazione del fatto che il professionista cedente è obbligato ad emettere regolari parcelle per tutte le rate incassate egli, anche se intende cessare l'attività, deve mantenere aperti il numero di partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata. Su tale argomento è intervenuta l'Amministrazione Finanziaria in risposta ad un quesito posto dagli eredi di un professionista in riferimento a parcelle ancora da incassare (come ad esempio le prestazioni professionali fatturate in regime di sospensione d'imposta o anche in presenza di prestazioni professionali rese dal de cuius e ancora da fatturare). Infatti, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31 dell'11 marzo 2021 ha ribadito il già consolidato concetto che *"In linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti."* E pertanto *"La cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata"*.

D: La valutazione di uno studio legale è uguale a quella di un Commercialista/Consulente del Lavoro?

R: Ai fini della valutazione di uno studio legale, vista la differenza del rapporto fiduciario dell'avvocato rispetto ad un commercialista/consulente del lavoro una scelta metodologica è rappresentata dall'utilizzo del metodo reddituale con applicazione prudenziale di un orizzonte temporale limitato. In tal modo, da un lato si valorizzano i flussi reddituali dei primi anni dopo la cessione, in qualche modo "garantiti" dal passaggio delle pratiche in corso, e dall'altro si tiene conto dell'elevato profilo di rischio relativo agli anni successivi nel c.d. "valore terminale" o "valore residuo finale".

D: Quale sarà il mio futuro dopo la cessione ed il periodo di presentazione della clientela?

[Continua a leggere qui](#)